

## RELAZIONE AL PIANO ANTICORRUZIONE 2017 - 2019

### Premessa

A fronte di nomina “informale” in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza -pur nelle more di formalizzazione in sede CdA- sono stati comunque avviati e sviluppati i primi adempimenti propedeutici alle attività connesse alla Trasparenza e alla Prevenzione della corruzione.

Con particolare **riferimento alla Trasparenza** è stato implementato il sito della Società, al momento “*off line*”, che prevede la seguente configurazione, come da schede allegate, in linea con quanto già posto in essere dalla Capogruppo.

Anche in merito alla **Anticorruzione** sono stati avviati atti propedeutici tesi ad approfondire alcuni processi aziendali e ad individuare i reati di cui alla L. 190/2012, con riferimento anche al D.lgs 231/2001. Si è altresì proceduto ad elaborare -in bozza- il Piano Anticorruzione per AIE contenente l'individuazione delle azioni e delle misure che saranno adottate dalla Società. Di seguito si illustrano i **principali contenuti** che il Piano dovrà osservare, allegando la bozza dello stesso (che recepisce in particolare la Determinazione ANAC n. 12/2015 e la Delibera n. 831/2016), in uno con singoli approfondimenti trattati per argomenti.

### IL PIANO ANTICORRUZIONE 2017 – 2019

La bozza del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017 – 2019, che verrà adottato dal CdA di AIE, su proposta del Responsabile anticorruzione, ai sensi dell'art. 1 comma 5 della legge 190/2012, ha come scopo/finalità quello di garantire il massimo impegno della Società a contrasto dei fenomeni della corruzione e della illegalità. Le finalità preventive del Piano sono, pertanto, indirizzate alla corruzione intesa in senso ampio il che conferisce allo stesso un valore precettivo dal momento che dovrà essere osservato da tutti i dipendenti e collaboratori interni ed esterni che ne prenderanno visione e consapevolezza attraverso la sua pubblicazione sul sito aziendale, nella sezione ad esso dedicata e denominata “*Società Trasparente*”.

Il Piano sarà, pertanto, lo strumento atto e idoneo:

- a. ad **identificare** i processi della società considerati a più elevato rischio corruttivo
- b. ad **individuare**, per ciascun processo, i rischi ed i reati connessi
- c. a **monitorare** i processi, al fine della valutazione dell'adeguatezza dei presidi rilevati per poi prospettare l'eventuale integrazione di nuove figure specifiche

### **Analisi del contesto**

Il Piano 2017 – 2019 è volto a dare evidenza di tutte le attività sensibili “*a rischio corruzione*” anche con riferimento al modello ex Dlgs 231 -elaborato in bozza da Anas- che identifica i processi maggiormente a rischio su tutte le aree/ processi/ sub processi aziendali. Al fine di raccogliere le informazioni rilevanti, si potrà inserire un questionario indirizzato ad ogni responsabile con la finalità di sviluppare una descrizione del singolo processo avendo a riferimento anche le indicazioni contenute nel PNA, in termini di impatto del rischio e di probabilità di accadimento.

### **Mappatura dei processi**

Questa fase verrà sviluppata considerando:

- Le risposte a specifici questionari
- I reati associati ai processi e sub processi secondo le configurazioni esposte nel PNA
- Le risorse disponibili in ciascun processo.

### **Valutazione dei rischi**

Si procederà ad associare, per ciascun processo individuato, la **valutazione delle misure di prevenzione esistenti** e, qualora non appropriate, si procederà a definire quelle da implementare, pur sempre monitorando le situazioni che potrebbero evolvere verso la criticità. Per ciascun processo rischioso verranno, pertanto, individuate specifiche informazioni richieste ad ogni referente.

### **Trattamento del rischio**

Il materiale raccolto sarà utilizzato per le successive fasi di aggiornamento del Piano e, in particolare, per testare l'adeguatezza delle misure di prevenzione che saranno preventivate con annessa valutazione della capacità degli indicatori di anomalia di dare input al sistema di controllo interno, per intervenire su situazioni che potrebbero evolversi verso la criticità. Per gli aspetti sopra richiamati, **eventi rischio**, reati, misure di prevenzione esistenti, referenti, flussi informativi, indicatori di anomalie si intende di farli confluire, con tempistiche celeri, in **schede di monitoraggio per singolo processo**. Dette schede costituiranno lo strumento utile per effettuare un monitoraggio per ciascun processo e, quindi, potrebbero essere atte a valutare l'adeguatezza delle relative misure di prevenzione esistenti e/o la necessità di implementarne altre.

### **WHISTLEBLOWING**

Con la creazione dell'apposita casella di posta elettronica nella sezione “*Società trasparente*” del sito aziendale e le istruzioni con relativa modulistica per esercitare il diritto, il RPC provvederà a gestire le segnalazioni che perverranno, operando una assoluta tutela dell'identità del segnalante.

## ***PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA***

### **Il principio della Trasparenza**

AIE condivide il principio generale, di cui all'art. 1 del D.Lgs. 33/2013, secondo cui *“la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”*. In tale quadro **verranno pubblicati nel sito istituzionale** dati, informazioni e documenti concernenti l'organizzazione e l'attività della società. Chiunque avrà diritto di accedere al sito, costantemente aggiornato. In osservanza degli adempimenti di legge AIE ha già creato, nell'ambito del proprio sito istituzionale, un'apposita sezione denominata **“Amministrazione Trasparente”**, ai sensi dell'art. 9, comma 1, nella quale vengono specificatamente riportati dati, informazioni e documenti in linea con quanto richiesto dalla normativa, anche attraverso un meccanismo automatico di reindirizzamento alle informazioni già presenti.

Il Legislatore ha dato una definizione di *“trasparenza”*, all'art. 1 del D.Lgs. n. 33/2013, che deve essere coniugata con le peculiarità della realtà di una società come AIE.

Invero, il dettato normativo dispone che:

- “ 1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.*
- 2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino”*.

Riguardo alla Trasparenza si procederà, pertanto, secondo le azioni che verranno definite nel programma 2017– 2019 ed in particolare:

- a)** verranno adottati adeguamenti in funzione del quadro normativo che mano a mano dovesse essere modificato anche alla luce della Determinazione ANAC n. 8/2015: *“Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato*

*controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”.*

**b)** verranno inseriti i dati “annuali” nonché nuove informazioni.

**c)** verrà gestita la casella c.d. “accesso civico” ex art 5 dlgs 33/2013 **anche alla luce delle nuove linee guida emanate dall’Anac ai fini della definizione delle “esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 c. 2 del D.Lgs 33/2013”.**

**d)** verrà realizzato un questionario, attivo alla apertura della sezione “società trasparente”, che accoglierà le valutazioni dell’utente (anonimo) che ha navigato nella sezione.

## **L’Accesso civico**

L’istituto dell’accesso civico è previsto all’art. 5, D.Lgs. n. 33/2013 che nella nuova formulazione introdotta dal dlgs 97/2016, prevede:

*“1. L’obbligo in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.*

**2.** Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis.

**3.** L’esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L’istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. (...*omissis*)”.

Tali prescrizioni sono ulteriormente precisate nell’art. 5bis – *Esclusioni e limiti all’accesso civico*. In estrema sintesi sono identificabili tre modalità di accesso:

- a. “accesso civico” semplice di cui all’art. 5 comma 1 che ha per oggetto i documenti e i dati di obbligatoria pubblicazione ai sensi del dlgs 33/2013;
- b. “accesso generalizzato” di cui all’ art. 5 comma 2 che ha per oggetto i documenti e i dati in possesso della società anche se non di obbligatoria pubblicazione ai sensi del dlgs 33/2013;
- c. “accesso documentale” disciplinato dal capo V della legge 241/1990, nel quale il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.

Nel piano sarà prevista l’adozione di una apposita procedura per disciplinare le diverse forme di accesso dei richiedenti.

## La Formazione

Il programma di formazione verrà gestito da HR in quanto inserito nel più ampio programma aziendale di formazione dei dipendenti, che la società dovrà prevedere. Il RPC contribuirà ad individuare l'elenco dei processi definiti a maggior rischio per l'identificazione puntuale dei soggetti da formare. Sotto questo profilo, non può essere sottaciuto come, nel disegno del legislatore, la "trasparenza" sia vista quale strumento per una efficace lotta alla corruzione. In tale ottica, risulta determinante la previsione di azioni formative, volte a **rafforzare i valori dell'etica e della legalità fra i dipendenti e i collaboratori**, a qualunque titolo, di AIE. La Formazione va considerata vero e proprio caposaldo del programma per la trasparenza e si presta altresì ad essere terreno di collaborazione e di coordinamento rispetto alle attività che saranno programmate nell'ambito del "Sistema 231".

Partendo da tale considerazione, AIE S.p.A. intende coinvolgere nei programmi formativi, diversificando il livello dell'offerta, i dirigenti, i quadri, i dipendenti della Società con qualsiasi forma contrattuale, i collaboratori, i fornitori a vario titolo. La capillarità della formazione sarà richiesta soprattutto alle funzioni dirigenziali rispetto ai propri sottoposti. Verso i collaboratori e fornitori, invece, sarà demandata anche alla fase contrattuale l'occasione per diffondere, oltre i confini dell'Azienda, la cultura della trasparenza e dell'integrità, attraverso la redazione di apposite clausole contrattuali, informative dei principi e delle pratiche seguite in materia dalla Società.

## La Sezione "Società Trasparente" del sito istituzionale

L'art. 9, D.Lgs. n. 33/2013, rubricato "Accesso alle informazioni pubblicate nei siti", reca testualmente:

*"Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti istituzionali è collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente»".*

A tal riguardo, la proposta è nel senso di dar seguito alla creazione di un'apposita sezione del sito istituzionale, denominata "Società Trasparente", i cui contenuti ricalchino in linea di massima i temi indicati nei paragrafi che precedono.

Si dovrà proceduralizzare l'attività di tempestivo aggiornamento dei dati, così come le modalità di eventuale reindirizzamento verso altre sezioni del sito, ovvero verso altri siti, come per esempio ai fini dell'adempimento degli obblighi ai sensi dell'art. 22, D.Lgs. n. 33/2013, circa l'obbligo di pubblicazione dei "dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico", anche seguendo, in proposito, le indicazioni di cui alla Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015.

### **Aspetti di rilievo evidenziati anche nella recente Delibera n. 831/2016 di ANAC -**

Si segnala da ultimo quanto espresso dalla Delibera in epigrafe relativa al nuovo Piano Nazionale Anticorruzione, in particolare, al rapporto fra il RPC ed il resto dell'organizzazione aziendale:

#### **a) Posizione di indipendenza e di autonomia dall'organo di indirizzo**

Il Consiglio di Amministrazione della società (l'organo di indirizzo) deve predisporre eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare che al RPCT siano attribuiti funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività.

#### **b) Supporto conoscitivo e operativo al RPCT**

Inoltre è altamente auspicabile, da una parte, che il RPCT sia dotato di una struttura organizzativa di supporto adeguata, per qualità del personale e per mezzi tecnici, al compito da svolgere. Dall'altra, che vengano assicurati al RPCT poteri effettivi, preferibilmente con una specifica formalizzazione nell'atto di nomina, di interlocuzione nei confronti di tutta la struttura, sia nella fase della predisposizione del Piano e delle misure, sia in quella del controllo sulle stesse.

Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi appare necessaria la costituzione di un apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle funzioni poste in capo al RPCT.

La necessità di rafforzare il ruolo e la struttura organizzativa a supporto del RPCT è tanto più evidente anche alla luce delle ulteriori e rilevanti competenze in materia di accesso civico attribuite al RPCT dal d.lgs. 97/2016.

#### **c) Poteri di interlocuzione e controllo**

All'art. 1, co. 9, lett. c) della legge 190 è disposto che il PTPC preveda «obblighi di informazione nei confronti del RPC chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano».

Tali obblighi informativi ricadono su tutti i soggetti coinvolti, già nella fase di formazione del Piano e, poi, nelle fasi di verifica del suo funzionamento e dell'attuazione delle misure adottate. L'atto di nomina del RPCT dovrebbe essere accompagnato da un comunicato con cui si invitano tutti i dirigenti e il personale a dare allo stesso la necessaria collaborazione.